

# Caso Omofobia- Binetti

## 7 Domande e risposte

*di Stefano Ceccanti*

**1. L'idea di prevedere una specifica aggravante per motivazioni omofobiche sarebbe un'invenzione italiana di un centrosinistra ideologico?**

**No. Sono casi molto diffusi in Europa, peraltro senza un univoco colore politico.**

Hanno una copertura precisa nel diritto comunitario sin dalla direttiva n. 78/2000 fino alla carta dei diritti fondamentali del 2000 (Carta di Nizza)

Le legislazioni più consolidate sono:

Danimarca 1987 (Governo Schluter, centrodestra)  
Olanda 1992 (Governo Lubbers, Democrazia Cristiana)  
Spagna 1995 (Governo Gonzalez, centrosinistra)  
Svezia 2002 (Governo Persson, centrosinistra)  
Belgio 2003 (Governo Verhofstad, liberale)

Su tutti questi casi si consulti per i dettagli il dossier specifico del Senato francese, che ha una grande tradizione di ottima documentazione di diritto comparato, che si ferma al dicembre 2003

<http://www.senat.fr/lc/lc129/lc129.pdf>

La legislazione belga è stata ulteriormente ampliata nel 2007 (legge 10 maggio, sempre Governo Verhofstad), <http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm>

In Francia era accaduto con la legge 2004-204 che è intervenuta sul codice penale. La maggioranza era di centro-destra (Presidente Chirac, Primo Ministro Raffarin)

si applica a molti reati, cfr. in dettaglio [http://www.justice.gouv.fr/art\\_pix/guideracisme.pdf](http://www.justice.gouv.fr/art_pix/guideracisme.pdf).

Per la Germania per ora vi si arriva in via interpretativa, ma nel 2008 vi sono state anche proposte per formalizzarlo, vedi <http://dip21.bundestag.de/dip21/brd/2007/0572-07.pdf>

mentre nel Regno Unito l'aggravante è stata varata proprio nel 2008 [http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/ukpga\\_20080004\\_en\\_1](http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/ukpga_20080004_en_1)

In Portogallo vi è stata prima nel 2004 una revisione costituzionale che ha introdotto nel comma 2 dell'articolo 13 il divieto di discriminazione anche per orientamento sessuale (Governo Santana Lopes, centrodestra), seguito dalla riforma del codice penale nel 2007 <http://www.aspp-psp.pt/images/aspp/codpenal.pdf> (Governo Socrates, centrosinistra)

**2- Va bene, è una regola europea, ma in Italia non è un'assoluta novità, voluta dal centrosinistra?**

**No, il fatto paradossale è che le normative che hanno già recepito il termine di "orientamento sessuale" sono state tutte approvate in periodi di maggioranze di centrodestra.**

E' stata recepita dal diritto comunitario (la già citata Direttiva 78/2000) col Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 e poi con l'art. 10 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Governo Berlusconi, centrodestra).

Inoltre, sempre sotto il Governo Berlusconi, era stata approvata la legge 7 aprile 2005, n. 57, che autorizzava alla ratifica del Trattato Costituzionale europeo che comprendeva per esteso la già citata Carta di Nizza che cita l'orientamento sessuale. Infine la Legge 2 agosto 2008, n. 130, di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Lisbona (sotto il nuovo Governo Berlusconi) contiene a sua volta nel comma 1 dell'articolo 6 il recepimento della Carta di Nizza.

**3- La nozione di orientamento sessuale è confusa o comunque chiaramente espressiva di una precisa mentalità che si vorrebbe far prevalere, magari in via surrettizia?**

**No, ferma restando la preoccupazione legittima di chiarirne bene il senso nella legislazione più delicata, quella penale, a differenza della più controversa nozione di identità di genere, è utilizzata in senso tecnico oltre che dai testi giuridici già richiamati, per designare la distinzione tra persone eterosessuali e omosessuali persino dal Magistero della Chiesa.** Lo fa anche la Nota della sacra Congregazione per la Dottrina della Fede del 1986, siglata dall'allora cardinale Ratzinger sulla "Cura pastorale delle persone omosessuali al n. 16: "La persona umana, creata a immagine e somiglianza di Dio, non può essere definita in modo adeguato con un riduttivo riferimento solo al suo *orientamento sessuale* ."

La stessa nota al punto 10 afferma: "Va deplorato con fermezza che le persone omosessuali siano state e siano ancora oggetto di espressioni malevole e di azioni violente. Simili comportamenti meritano la condanna dei pastori della chiesa, ovunque si verificano. Essi rivelano una mancanza di rispetto per gli altri, lesiva dei principi elementari su cui si basa una sana convivenza civile. La dignità propria di ogni persona dev'essere sempre rispettata nelle parole, nelle azioni e *nelle legislazioni* . (corsivo mio- NdA)"

Testo integrale della Nota all'indirizzo:

<http://www.academiavita.org/template.jsp?sez=DocumentiMagistero&pag=congregazioni/omosess/omosess>

**4- Cosa significa in generale presentare e/o votare una pregiudiziale di costituzionalità?**

**Significa il massimo del dissenso possibile. Chi la presenta e chi la vota non sta affatto dicendo che è d'accordo o no nel merito, ma che considera quella proposta incostituzionale.**

Potrebbe magari essere d'accordo nel merito, ma ritenere che ci voglia prima una modifica oppure, più frequentemente può capitare di ritenere una proposta non condivisibile, sbagliata nel merito, ma non per questo incostituzionale. Questa è la ragione per cui molte volte non si presenta nessuna pregiudiziale di costituzionalità ma si fa comunque una dura battaglia di merito.

## **5- Era fondata quella pregiudiziale di costituzionalità dell'Udc votata ieri?**

**Decisamente No , era pretestuosa e sproporzionata rispetto ad alcune legittime preoccupazioni di merito**

Il primo argomento usato era la violazione del principio di uguaglianza che però impone di trattare allo stesso modo solo situazioni equivalenti. Stabilire un'aggravante rispetto all'orientamento sessuale significa rilevare che quella violenza ha un qualcosa in più di disprezzo della persona della vittima. Il legislatore, anche sulla base di una valutazione dello specifico allarme sociale relativo ad alcuni delitti, può farlo o non farlo, ma non si può dire che sia costituzionalmente illegittimo. Tant'è che i Paesi che l'hanno introdotta contemplano tutti il principio di uguaglianza.

Il secondo argomento era la genericità della nozione di orientamento sessuale, che violerebbe tra l'altro la tassatività delle fattispecie penali, ma questo non è sostenibile perché si tratta di una nozione già nota al diritto comunitario e al diritto interno. Volendo si poteva richiedere di modificare la norma inserendo per chiarezza i rinvii (pur non necessari) a quelle fonti normative, o di specificare meglio alcuni dettagli (come richiedeva il parere della I Commissione e **come ha fatto il Pd della Camera nel testo depositato oggi, che la Presidenza del nostro Gruppo del Senato ha presentato a sua volta anche qui e a cui aggiungo la mia firma** , testo che parla di " omofobia e transfobia intesi come odio e discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale di una persona verso persone del suo stesso sesso, persone del sesso opposto, persone di entrambi i sessi") ma non accusare semplicisticamente e pregiudizialmente di incostituzionalità il testo.

Il terzo argomento, quello sostenuto in alcuni commenti, ma che nella pregiudiziale non si ritrova (perché evidentemente ne era chiara l'infondatezza) di voler punire penalmente libere opinioni, come la contrarietà a leggi su unioni di fatto, matrimoni omosessuali, adozioni agli omosessuali e così via. Il testo chiariva che si tratta di "delitti" e non c'era niente che potesse farvi rientrare le opinioni.

## **6- La Binetti può essere sanzionata dal Gruppo della Camera?**

**Le regole per sanzionarla esistono senz'altro, occorre valutare da parte del Gruppo della Camera se la Binetti vi rientra e, in caso positivo, quale delle sanzioni applicare.**

Anzitutto, in linea generale, il cosiddetto divieto di mandato imperativo riconosciuto dall'articolo 67 della Costituzione protegge il parlamentare rispetto alla sola decadenza dall'Assemblea in cui eletto, ma non da eventuali sanzioni del gruppo a cui liberamente aderisce e alle cui regole si assoggetta con l'adesione. Né valgono paragoni con gli Usa, dove non c'è rapporto fiduciario e dove quindi il vincolo di disciplina di gruppo è molto allentato, ma solo i paragoni con i Parlamenti europei dove a causa del rapporto fiduciario il vincolo è più stringente.

Le regole di entrambi i gruppi parlamentari sono sostanzialmente analoghe. C'è nell'articolo 2 una regola di unità nel voto con alcune eccezioni di contenuto (per questioni di coscienza)

e di procedura (avviso preventivo tempestivo al capogruppo); c'è poi all'art. 8 una gamma di sanzioni (richiamo orale; richiamo scritto; sospensione dal Gruppo, esclusione dal Gruppo) un organo competente a deliberare in prima istanza (Comitato di Presidenza) e uno per l'appello (l'Assemblea).

### **7- Quale conclusione?**

Concludo che sarebbe poco elegante per una persona che, come me, non è membro del Gruppo della Camera, esprimere un parere sulle sanzioni, anche perché non conosco tutti i dettagli del voto di ieri che contribuiscono a chiarire come vada applicato nel caso specifico il Regolamento del Gruppo.

**Mi chiedo però se di fronte a un dissenso così grave, quale è votare da sola contro una proposta qualificante del proprio partito ritenendola non solo sbagliata ma addirittura incostituzionale, se non sarebbe più coerente per l'on. Binetti dimettersi lei subito da un Gruppo che ha di fatto, con la sua scelta, accusato di violare la Costituzione.**

**Se questo non dovesse accadere, decida il Gruppo della Camera ma senza strumentalizzare in alcun modo questa vicenda in vista delle Primarie.**